

ORDINANZA DEL PRESIDENTE n.1 del 23 luglio 2010

Programmazione e Gestione dei Rifiuti - Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006 per l'impianto di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)

VISTO l'art. 191 del D.Lgs 152/2006 il quale prevede che *"...il Presidente della Giunta Regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente"*;

VISTO il decreto legge 30/12/2009 n.195, convertito in legge 26/02/2010 n. 26 ed in particolare l'art. 4 comma 3 ove si prevede che *"La Regione Campania e le relative Province nella ricorrenza di oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'Unità operativa possono richiedere alla Unità stessa ogni utile attività di supporto , nonché l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza."*;

VISTA l'Ordinanza n. 25 del 20/02/2004 emanata dal Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania delegato ex O.P.C.M n. 2425/96 e successive con la quale si autorizzava l'impianto sito nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) -località Sardone, gestito dalla Società consortile GESCO arl *"alla trasferimento dei rifiuti urbani prodotti dai Comuni della Provincia di Salerno e delle altre Province della Campania..."*;

VISTO l'art. 5 comma 2 del Decreto Legge n.195/2009, convertito in legge 26/02/2010 n. 26, il quale prevede che *"Le previsioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate nell'ambito dell'emergenza rifiuti nella Regione Campania cessano di avere efficacia alla data del 31 dicembre 2009..."*;

VISTA la richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, inoltrata alla Regione Campania - Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno, dalla Società GESCO Ambiente Scarl, per lo stoccaggio provvisorio e il trattamento di rifiuti urbani (prot. reg. n. 2009.1124051 del 30/12/2009) presso l'impianto ubicato in località Sardone, nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA);

VISTA la richiesta di integrazione documentale avanzata dal suddetto Settore con lettera prot. n. 0377918 del 30/04/2010;

VISTA l'ordinanza ex art. 191 comma 1 del D.lgs 152/2006 del Presidente della Provincia di Salerno n. 04 del 05/01/2010 di autorizzazione all'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni della Provincia di Salerno;

VISTA la richiesta della GESCO Ambiente scarl inoltrata all'A.G.G. 21 della Regione Campania (prot. reg. n. 2010.0054955 del 21/01/2010) intesa ad ottenere l'emanazione di un provvedimento che consenta la prosecuzione dell'attività di trasferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata prodotta dai Comuni Campani e non solo dalla Provincia di Salerno;

VISTA la richiesta del Comune di Succivo all'Assessorato all'Ambiente ed all'Area Generale di Coordinamento 21 Regione Campania (prot. reg. n. 2010.0055001 del 21/01/2010) intesa ad ottenere l'autorizzazione al conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti presso l'impianto GESCO di Giffoni Valle Piana, in quanto non è possibile, in tempi brevi, individuare un altro impianto, così come richiesto dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta il quale ha comunicato (con nota prot. n. 703 del 21/01/2010) l'impossibilità di effettuare il conferimento presso il suddetto impianto che opera con autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Provincia di Salerno, nella quale viene autorizzato il conferimento dei rifiuti provenienti dalla sola Provincia di Salerno;

VISTA la nota prot. reg. n. 2010.64554 del 26/01/2010 con la quale si chiede l'intesa dell'Amministrazione Provinciale di Salerno in ordine alla possibilità di consentire temporaneamente il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta urbana differenziata da altre Province campane presso l'impianto sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana;

VISTA la nota di riscontro dell'Assessore alle Politiche Ambientali della Provincia di Salerno, prot. n. 204 del 09/02/2010, acquisita in pari data al prot. reg. n. 2010.0115903, con la quale si esprime l'assenso

all'adozione della ordinanza per il conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta urbana differenziata da altre Province campane presso l'impianto sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana;

VISTA la richiesta della GESCO Ambiente scarl in liquidazione (prot. reg. n. 2010. 0590645 del 12/07/2010) intesa ad ottenere l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente per consentire l'esercizio temporaneo e speciale del predetto impianto per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai comuni campani con riferimento ai codici CER 200301 200108 200201;

CONSIDERATA la perdurante insufficienza impiantistica a livello regionale che comporta necessariamente l'utilizzo di tutti gli impianti di stoccaggio e trasferimento tuttora esistenti, tra i quali l'impianto di stoccaggio e trasferimento in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA).

RITENUTO che:

- l'impianto in parola risulta strategico per la gestione interprovinciale dei flussi, in relazione ai quali in data 30/12/2009 le Amministrazioni Provinciali di Avellino (prot. n. 90186), Benevento (fax 30/12/2009 – 18,36), Caserta (prot. n. 014/5046), Napoli (prot. n. 116842) e Salerno (prot. n.108), hanno inoltrato, all'Assessore all'Ambiente della Regione Campania, apposite richieste intese ad ottenere supporto tecnico operativo, ai sensi di quanto disposto dal D.-L. 195/2009, ricorrendo oggettive condizioni di necessità ed urgenza riconosciute tali dall'*Unità Operativa* (costituita ai sensi degli artt. 2 e 4 del citato D.L.);
- l'Assessore all'Ambiente *pro-tempore* il 31/12/2009, in riscontro a tali richieste e stante la non autonomia delle Province campane nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, individuava l'Area Generale di Coordinamento Programmazione e Gestione Rifiuti, quale Struttura competente agli adempimenti relativi alla gestione dei flussi, per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 4, comma 3 del citato D.-L. 195/2009;
- il Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento -*Programmazione e Gestione dei Rifiuti* - inoltra, nella stessa data, all'Unità Operativa, richiesta di supporto per lo svolgimento di tale attività, nonché per l'adozione di azioni di coordinamento in materia di gestione del ciclo dei rifiuti sul territorio campano, con particolare riferimento all'organizzazione dei flussi, ferme restando le responsabilità a legislazione vigente degli enti territoriali competenti al momento della cessazione dello stato di emergenza.

CONSIDERATO che il sito risulta indispensabile per il conferimento della frazione organica da Raccolta Differenziata dei Comuni della Provincia di Salerno e delle altre Province campane e che il mancato conferimento dell'umido in tale sito comporterebbe una ripercussione sul ciclo di gestione integrata dei rifiuti, vanificando la funzionalità della raccolta differenziata;

RILEVATO che l'impianto di trasferimento in località Sardone risulta essenziale in quanto, allo stato attuale, presso gli impianti STIR non è possibile convogliare la frazione umida, essendo ancora presenti negli stessi le cd. "ecoballe" che dovranno essere smaltite a cura dell'Unità Operativa ai sensi dell'art. 4 della legge 26/2010;

RITENUTO che il mancato funzionamento del predetto impianto, con l'immediata ripercussione sulla corretta funzionalità del ciclo di gestione integrata dei rifiuti in ambito regionale, determinerebbe l'immediata insorgenza di situazioni di emergenza per la salute pubblica e per l'ambiente, e che allo stato attuale, non si ravvisa alternativa all'emanazione dell'ordinanza in oggetto;

CONSIDERATA la necessità di dover regolare i flussi di rifiuti urbani all'interno dell'intero territorio regionale, anche a livello interprovinciale, allo scopo di evitare l'insorgenza di nuove situazioni di emergenza;

CONSIDERATA pertanto, la sussistenza di situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006;

RITENUTO, nelle more del completamento della procedura autorizzativa ordinaria avviata dal gestore dell'impianto presso lo STAP di Salerno, al fine di consentire i conferimenti di rifiuti solidi urbani da parte dei Comuni di tutte le Province campane presso l'impianto di stoccaggio ubicato in località Sardone in Giffoni Valle Piana (SA), di dover adottare un'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 191 comma 1 del d.lgs 152/2006, in deroga all'art. 208 del medesimo Decreto legislativo "Auto-rizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", il quale, al primo comma, stabilisce che "I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, al-

legando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela dell'ambiente, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.” ;

VISTO il verbale del sopralluogo eseguito il 05/01/2010 congiuntamente dalla Provincia di Salerno, dall'ARPAC, Dipartimento di Salerno e dall'ASL Salerno 2, nel quale si esprime parere favorevole alla prosecuzione dell'attività in essere presso l'impianto di Giffoni Valle Piana (SA), località Sardone, relativamente all'attività di stoccaggio e trasferimento dei rifiuti codici CER 200301 rifiuti urbani indifferenziati; 200108 rifiuti organici differenziati scarti di cucine e mense e 200201 sfalci di potatura;

VISTA la richiesta di sopralluogo della Regione Campania, in relazione al procedimento per l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 152/2006, al fine di consentire il conferimento da parte di tutti i comuni della Regione Campania;

VISTO il verbale del sopralluogo eseguito il 13/07/2010 congiuntamente dall'ARPAC Dipartimento di Salerno, dall'ASL Salerno, dall'Unità Operativa, dalla Regione Campania e dalla Gesco scarl, nel quale si confermano le valutazioni precedenti esprimendo parere favorevole per il prosieguo delle attività relativamente ai Codici CER 200301 (Rifiuto urbano indifferenziato) 200201 (sfalci di potature) e in particolare per il Codice CER 200108 (Rifiuti organici differenziati, scarti di cucine e mense);

VISTE le seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 13/07/2010:

- 1) nel piazzale “A” ai fini della trasferimento dell'umido è necessario che sia completato la chiusura del perimetro del capannone e realizzato un adeguato sistema di abbattimento delle emissioni odorogene;
- 2) l'umido non deve stazionare oltre le 48 ore sul piazzale “A”;
- 3) le quantità da trasferire non devono essere superiori a quelle dettate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1411/2007;
- 4) mantenere costantemente puliti i piazzali e le vie interne dell'impianto;
- 5) provvedere al controllo dello sviluppo di agenti infestanti anche tramite interventi di disinfestazione e derattizzazione

PRESO ATTO della disposizione dell'Assessore all'ambiente della Regione campania n. 605/SP del 07/07/2010;

CONSIDERATA ai sensi dell'art.7 della legge 241/90 la sussistenza delle particolari esigenze di celerità del procedimento in relazione alla necessità e all'urgenza di prevenire un grave pericolo alla salute pubblica;

PRECISATO che il presente atto è emanato ai soli fini organizzativi dei flussi dei rifiuti e per assicurare un regolare servizio di gestione del servizio pubblico e che gli obblighi economici derivanti dal presente atto rimangono a carico delle parti e/o di eventuali terzi controinteressati;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore

ORDINA

in deroga all'art.208 del D.lgs 152/2006, in premessa richiamato, l'esercizio temporaneo e speciale dell'impianto in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana, per lo stoccaggio e la trasferimento dei rifiuti urbani conferiti dai Comuni campani con riferimento ai codici CER:

- 200301: rifiuti urbani non differenziati,
- 200108: rifiuti biodegradabili di cucine e mense,
- 200201: rifiuti biodegradabili.

La gestione dell'impianto rimane, provvisoriamente e fino a nuovo provvedimento, affidata alla stessa Società consortile GES.CO. Ambiente s.c.a.r.l. in liquidazione, con sede in Salerno, via Case Rosse, che dovrà operare garantendo sempre e comunque un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 178 del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e s.m.e.i., nonché delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e salute dei lavoratori e delle seguenti prescrizioni ARPAC e ASL formalizzate nel verbale di sopralluogo del 13/07/2010:

- 1) nel piazzale "A" ai fini della trasfenza dell'umido è necessario che sia completato la chiusura del perimetro del capannone e realizzato un adeguato sistema di abbattimento delle emissioni odorogene;
- 2) l'umido non deve stazionare oltre le 48 ore sul piazzale "A";
- 3) le quantità da trasferire non devono essere superiori a quelle dettate dalla delibera di Giunta Regionale n. 1411/2007;
- 4) mantenere costantemente puliti i piazzali e le vie interne dell'impianto;
- 5) provvedere al controllo dello sviluppo di agenti infestanti anche tramite interventi di disinfestazione e derattizzazione.

L'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trasfenza in parola, quale forma speciale di gestione dei rifiuti, è consentito per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dell'autorizzazione ordinaria, richiesta al Settore Ecologia Tutela Ambiente e Protezione Civile di Salerno della Regione Campania con prot. reg. n. 2009.1124051 del 30/12/2009, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.

La presente presente ordinanza è trasmessa :

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
- al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- al Ministero della Salute,
- al Ministero delle Attività Produttive,
- alle Amministrazioni provinciali della Regione Campania,
- al Sig. Prefetto di Salerno.

Caldoro